# ALLEGATOB alla Dgr n. 2957 del 28 dicembre 2012



**CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (EX L.R. 13 APRILE 2001, N° 11)-SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E INSERIMENTO PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE. TIPOLOGIA DI INTERVENTO SOSTEGNO ALL'AFFIDO FAMILIARE.**

Vengono confermati i criteri di cui ai precedenti provvedimenti di riparto dgr 2430/2007, dgr 675/2008, dgr 2093/2009, dgr 1635/2010, dgr 2043/2011, finalizzati a sostenere quelle realtà nelle quali esiste una programmazione territoriale che ha l'obiettivo generale di sostenere e incrementare il ricorso all'affido familiare.

Il calcolo dovrà essere effettuato, secondo i criteri sotto indicati, sull'ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dal comune o dall'azienda Ulss al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull'eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa.

**CRITERI**

- Costituiscono oggetto del presente riparto gli affidamenti familiari residenziali, diurni o a tempo parziale definiti nell'ambito dell'art.4 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) della legge 184/83, modificata dalla legge 149/01, e perfezionati con decreto dell'autorità giudiziaria competente, così come gli affidamenti familiari di ragazzi che sono stati affidati prima del compimento del diciottesimo anno d'età fino al compimento del ventunesimo;
- a ciascun Comune o Azienda ULSS, se delegata, viene assegnata una quota pari alla spesa sostenuta nel 2011, da erogarsi a favore delle famiglie affidatarie, così come previsto nelle Linee Guida per l'Affidamento Famigliare approvate con DGR 3791 del 2 dicembre 2008 al punto 5.1.1. *Il sostegno economico alla famiglia affidataria* sotto integralmente riportato:

  ***"L'ammontare del contributo***

  *L'ammontare del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento è pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti".*

  *In considerazione dei particolari carichi educativo/assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria tale importo può essere raddoppiato nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell'art.3 della legge 104/92 (al netto di eventuali indennità percepite) e nel caso di bambini che hanno meno di 2 anni o di ragazzi di minore età che hanno più di 16 anni".*

  *Potranno essere assegnati alle famiglie affidatarie contributi anche in caso di affidamenti diurni o di affidamenti a tempo parziale con i seguenti limiti: il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell'arco di una settimana*";

Non sono contemplati nel presente riparto i costi sostenuti per gli affidi consensuali intrafamiliari (entro il quarto grado di parentela), che non richiedano alcun intervento e/o segnalazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.